



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” ed in particolare il comma 503 dell'articolo 1, che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, riconosce, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 che all'art. 34 ha sostituito il comma 503 dell'articolo 1 della sopra citata legge 197/2022, inserito il comma 503 bis e modificato il comma 504;

VISTO il comma 504, del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022, come modificato dall'articolo 34, comma 3, lett. b), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ai sensi del quale si prevede che “*Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*” sono stabiliti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503 con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;



VISTO l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”* e, in particolare, l'articolo 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di *“Registro nazionale degli aiuti di Stato”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni”* e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione;

CONSIDERATO che la grave difficoltà in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa degli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti richiede l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei contributi di cui al citato articolo 1 commi 503 e seguenti della legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come modificato dal D.L. 48/2023;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale Ente competente alla gestione delle procedure relative al credito d'imposta delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti contributi, utili per le finalità di cui al presente decreto;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

VISTI gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2022 il gasolio ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il già assai elevato livello della crisi di liquidità economica della totalità delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi dei carburanti;

VISTA la comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 final, recante *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”* e, in particolare, la Sezione 2.1 in materia di *“Aiuti di importo limitato”*;

VISTA la decisione della Commissione europea - Aiuto di Stato SA.103480 (2022/N) - Italia TCF: Schema di sostegno in caso di emergenza per gli operatori di autotrasporto - C(2022) 5127 final del 14 luglio 2022, la successiva C(2022) 5877 final per il caso S.A. 103966 (2022/N) di modifica del caso 103480, nonché la decisione C(2022) 9571 del 14 dicembre 2022 final per il caso S.A. 105007 (2022/N) di ulteriore modifica del caso 103480;



VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

TENUTO CONTO che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

VALUTATA la possibilità di collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e conseguente invio dei dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

TENUTO CONTO degli esiti del confronto con le associazioni di categoria del trasporto di persone su strada;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 503 e seguenti della legge 197/2022, così come modificati dal D.L. 48/23, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
2. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento di credito d'imposta sono pari a euro 200.000.000 per l'anno 2023.

Art.2.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano per l'esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.



Art.3

(Credito d'imposta concedibile)

1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 1 comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento delle spese sostenute nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato dai soggetti di cui all'articolo 2 in veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 61 della Sezione 2.1 della comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 finale, essendo finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.
3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 4

(Procedura di concessione del credito d'imposta)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisporre gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione del credito d'imposta concedibile, nonché della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.
2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui all'articolo 2. L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati dall'impresa.
3. La piattaforma informatica di cui al comma 2 è implementata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
5. Con decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio



2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.

7. All'esito degli adempimenti di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o più decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie dando immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell'Amministrazione trasparente.
8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie del credito d'imposta avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'articolo 1, comma 2, secondo l'ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse.

Art. 5

(Modalità di fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non eccede l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 6

(Trasmissione di dati)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.



Art. 7
(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in forza dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, preve verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le attività previste nel presente decreto sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 final.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

